

R.G. 11705/2025



**TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. n. 11705/2025 promossa da:

Parte_1 , Cod.Fisc. *CodiceFiscale_1* nato a
Genova (Ge) il 06/01/1959, elett.te dom.to in Genova, alla Via G. D'Annunzio civ.
2/21 presso e nello studio dell'AVV. PAOLO G. PIRAS (Cod.Fisc. *C.F._2*
[...]) e dell'AVV. ALESSANDRO SALVETTI (Cod.Fisc. *CodiceFiscale_3* ,
che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusto mandato in
atti,

- Attore opponente -

CONTRO

Controparte_1 (P.iva/C.f. *P.IVA_1*) in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, Signor *CP_2* (C.f. *C.F._4*),
con sede in Genova (GE), Via Emanuele Strasserra, 2 (CAP 16146), elettivamente
domiciliata in Genova (GE), Via C. R. Ceccardi 2/11 (CAP 16121) presso e nello studio
dell'Avv. Giulia Caré del Foro di Genova (C.F. *C.F._5*), come da
mandato in atti,

- Convenuta opposta

-

Conclusioni dei procuratori delle parti

Precisazione delle conclusioni per l'opponente.

Come in atti.

Precisazione delle conclusioni per l'opposto.

Come in atti.

Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione

L'odierno attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2500/2025 - R.G. 9213/2025 emesso dal Tribunale di Genova in data 6/10/2025 in favore dell'opposto per l'importo di € 36.644,60, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo dei lavori edili svolti in favore dell'opponente sulla base di un contratto di appalto. Avvenuta la costituzione in giudizio dell'opposto, il quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, in forza di clausola compromissoria contrattualmente pattuita, all'udienza di prima comparizione, ritenuto che tale eccezione potesse definire anticipatamente il giudizio, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

Come si anticipava, parte opponente ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in virtù della clausola compromissoria contenuta al punto n. 10 del contratto di appalto concluso tra le parti in causa e prodotto agli atti del giudizio, la quale così prescrive: *"qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente contratto, sarà decisa da un arbitro unico da nominarsi in persona di comune fiducia o, in difetto, designato dal Presidente del Tribunale di Genova, su istanza dell'una o dell'altra parte. L'Arbitro unico giudicherà ritualmente e secondo diritto ed emetterà il lodo nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura civile"*.

Come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte, *"in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale"* (Cass. civ., n. 25939, 24/09/2021).

Per quanto sopra, verificato il chiaro e omnicomprendivo disposto della predetta clausola compromissoria, ne discende il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.

All'accoglimento della spiegata opposizione segue la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:

- a) fase di studio della controversia, valore medio, € 851,00;
- b) fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 602,00;
- c) fase decisionale, valore minimo, € 1.453,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:

- accerta e dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto concluso tra le parti in causa, rimettendo le stesse dinanzi all'arbitro unico da nominarsi sulla base di quanto prescritto dalla medesima disposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2500/2025 - R.G. 9213/2025 emesso dal Tribunale di Genova in data 6/10/2025;
- condanna *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di *Parte_1* delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in € 261,00 per spese anticipate e in € 2.906,00 per competenze, oltre accessori di legge, ove dovuti.

Sentenza immediatamente esecutiva.

Genova, li 9 Giugno 2026

Rago

Il Giudice
Dott. Gianfranco Di